



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

### REDAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTENNE COMUNALE – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI GESTORI DI SERVIZI PER LA TELEFONIA MOBILE E DEI CITTADINI, ANCHE RIUNITI IN COMITATI.

#### Sommario

▪ <a href="#">WIND TRE S.p.A.</a> .....	1
▪ <a href="#">OPNET S.p.A.</a> .....	11
▪ <a href="#">TIM S.p.A.</a> .....	14
▪ <a href="#">ILIAD Italia S.p.A.</a> .....	19
▪ <a href="#">VODAFONE Italia S.p.A.</a> .....	21

Con riferimento alle note fatte pervenire dal Gestore:

**WIND TRE S.p.A.** (prot. n.17127 / 2023 del 23.05.2023)

si espone quanto segue.

**1)** Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 2 e 6, co. 10, del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse agli artt. 2 e 6, co. 10, ed in particolare all'individuazione di cc.dd. siti sensibili, alla natura degli stessi ed al vincolo delle distanze minime da essi, e che si attesta in 75 metri, queste NON SONO ACCOGLIBILI per i motivi che seguono.

Innanzitutto si richiama l'art. 8, co. 6, l. 36/2001, il quale così recita: *"I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in AREE generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed*



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

*elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4°.*

Ne deriva che il comune non può per legge:

- i. incidere sui limiti di esposizione;
- ii. escludere la localizzazione di impianti per porzioni del territorio comunale laddove tali limitazioni si riferiscano ad aree estese e “generalizzate”.

La norma importa esplicitamente e letteralmente la facoltà, dunque, di apporre limitazioni per tutelare siti “sensibili” purché esse non siano generalizzate ed estese.

Ebbene, contrariamente a quanto insinuato dal Gestore, nel caso del regolamento in discussione dette aree protette attorno ai siti sensibili **sono certe, limitate, circoscritte** e prevedibili, nonché tali da **“assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti”** mediante la presente pianificazione, e **“minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo SPECIFICO” e, appunto, non generalizzato.** Il Gestore insiste nel dedurre come l'individuazione debba avvenire in maniera specifica e puntuale senza notare che è proprio quello che quest'Amministrazione ha fatto nel piano antenne pubblicato.

Inoltre, nel rimarcare come il Comune debba sempre poter ammettere soluzioni in deroga alle fasce di rispetto in assenza di alternative utili, il Gestore esprime una nota che anche in questo caso è superflua alla luce del regolamento in parola, il quale all'art. 6, co. 10, ammette il vincolo distanziale nei termini della “preferibilità”, ossia previe tutte le valutazioni sul soddisfacimento altrimenti del diritto-interesse all'offerta/fruizione di un'ottimale copertura di segnale. L'art. 6, co. 11, se ciò non bastasse, prevede in continuità e coerenza che: *“L'installazione di SRB nei siti qualificati dal presente Regolamento come sensibili è da prendere in considerazione solo quando venga documentata l'impossibilità di individuare una localizzazione alternativa valida e funzionale in termini di offerta*



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

*della copertura. Laddove il sito opzionato per la localizzazione è qualificato come sensibile per tutelare le bellezze paesaggistiche del territorio, è obbligo dei Gestori provvedere alla mimetizzazione dell'impianto".*

- Tutto quanto esposto implicitamente importa il riconoscimento della competenza dell'Ente locale a individuare siti *sensibili* – a ragione tecnico e scientifica e senza scadere in atti emulativi o strumentali – al fine di assolvere alle funzioni di gestione del territorio, garanzia dell'ordine pubblico e tutela del pregio dei luoghi e della qualità di vita nel suo insieme.
- Con riferimento, poi, nello specifico, al criterio distanziale, non corrisponde a vero che vi sia unanimità nella loro esclusione dal novero delle facoltà riservate all'ente locale. A tal proposito si richiama appropriata e risolutiva massima giurisprudenziale con la quale viene asserita la legittimità di linee guida e regolamenti per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile dei comuni che vietino la collocazione nel centro storico e comunque ad una distanza inferiore ai 100 metri da determinati siti sensibili, e contestualmente dettino le regole per l'individuazione di siti nei quali sarebbe possibile collocare gli impianti. **La giurisprudenza afferma che, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, i comuni possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili** (scuole, ospedali etc.). I comuni non possono però imporre limiti **generalizzati** all'installazione degli impianti solo se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale. ***“Possono ritenersi, quindi, legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali) purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree”*** (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 183, del 21 gennaio 2015). E ciò nonostante e fermo l'assenso delle Autorità preposte alla tutela di ogni eventuale vincolo.

2) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 3 e 3-bis del regolamento.



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

- Con riferimento alle osservazioni mosse agli articoli 3 e 3-bis, si comunica che queste NON SONO ACCOGLIBILI in quanto non recano alcuna istanza specifica o argomentazione puntuale.

### 3) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 6 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 6, co. 2, NON SONO ACCOGLIBILI per i medesimi motivi espressi in occasione delle controdeduzione alle osservazioni mosse all'art. 11, di cui appresso.
- Le osservazioni all'art. 6, co. 4, NON SONO ACCOGLIBILI.

Quest'Ente non si arroga alcun diritto di richiedere o imporre il co-siting, bensì ribadisce un concetto già espresso dal Codice delle Telecomunicazione e dalla normativa regionale che chiede di valutare esso stesso, ove possibile, la co-ubicazione.

Inoltre, a ben vedere, l'art. 50, D.lgs. 259/2003, che fa generico riferimento ad Autorità **competenti**, giammai preclude alcunché in merito alla facoltà dei comuni, rinverdendo un onere già espresso a livello sovraordinato che richiede la prioritaria valutazione dell'opzione collocazione ("*strumento di riallocazione e miglioramento urbanistico*"), come da sentenza citata dal Gestore stesso, Cons. St. n. 1431/2007) degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione e esigenze di copertura, conformemente alla prerogativa sottesa alla gestione del territorio e minimizzazione dell'esposizione dei cittadini, nonché alla prevenzione di un'inutile ed evitabile proliferazione a selva delle installazioni. E tutto ciò, ovviamente, è valido nei limiti in cui rimanga ferma ed efficace l'offerta di copertura. L'auspicio del legislatore è chiaramente quello di sottrarre – per quanto possibile – la determinazione circa l'accoglimento di più gestori sulla medesima infrastruttura passiva dal novero delle libere politiche di concorrenza aziendale, naturalmente tese a frapporre ostacoli nell'altrui fruizione delle stesse opere.

A chiosa, poi, si precisa che il regolamento incoraggia e non impone alcunché, né aggrava, l'iter autorizzativo con la richiesta di atti prodromici e motivanti. L'incoraggiamento risponde a ratio



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

di buon governo del territorio, il quale implica l'attività tesa a stimolare lo sviluppo della rete scongiurando l'inutile consumo di suolo, una sovrapposizione evitabile di tralicci, una dislocazione disomogenea degli impianti, ecc., con tutto ciò che ne deriva in termini di tutela di interessi generali al cui presidio è preposto lo scrivente Ente. Inoltre, la richiesta di motivazioni è un atto solo eventuale, e non automatico né condizionate, insito nell'attività di dialogo che – come la giurisprudenza conviene – deve prevenire ipotesi di diniego.

- Anche le osservazioni all'art. 6, co. 5 e ss., NON SONO ACCOGLIBILI. Il Comune garantisce sempre la facoltà di allocarsi altrove rispetto ai siti **disponibili**, ma, nell'ottica di una leale ed efficace collaborazione, nonché coerentemente con le prerogative riconosciute agli Enti Locali in punto di pianificazione e gestione del territorio, chiede di prevenire ipotesi di ubicazione non già concordata e/o pianificata sulla scorta della precedente messa in opera di un previo, pubblico, inclusivo e trasparente dialogo nella fase di redazione degli elaborati cartografici e regolamentari; dialogo che si è tradotto nella presente attività di audizione che ha il precipuo scopo di prevenire contrasti, agevolare lo sviluppo della rete e addivenire a soluzioni utili e condivise nell'interesse collettivo di breve, medio e lungo periodo, salvo esigenze eccezionali che si pongono in deroga ai cc.dd. piani di rete e salva sempre l'inesistenza di soluzioni alternative.

L'Ente chiede, dunque, di succintamente motivare la proposta in deroga al piano comunale e al proprio piano di rete cui invero si contravviene, e ciò sia perché gli elaborati vengono previamente sottoposti ai Gestori, che hanno, pertanto, già avuto facoltà di esprimersi, inficiarli, eccepirli e contestarli; sia per concedere all'Ente stesso la possibilità di studiare entro termini temporali ben precisi proposte localizzative adeguate e/o alternative; il tutto nel rispetto dei principi di leale e proficua collaborazione, degli obiettivi di copertura, delle esigenze di certezza, prevedibilità e stabilità ragionevole nell'amministrazione della *res publica*, nonché di celerità e semplificazione degli iter in materia.



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

Peraltro, richiamando quanto sopra accennato, l'onere di stimolare un (eventuale e mai automatico) dialogo, richiedendo di motivare una determinazione contraria al piano di rete o al presente piano antenne, è prerogativa dell'Ente, prima di esprimere un diniego, avendo cura della più recente giurisprudenza (*cfr.* "TAR Roma, sent. 2591/2021").

In questo modo il presente regolamento non viola le finalità acceleratorie e semplificatorie del Codice: il Comune pone in essere un'attività di pianificazione periodica per aprire autostrade nell'azione dei Gestori licenziatari, i quali partecipando all'iter di elaborazione si assicurano l'individuazione e la fruibilità di aree/siti "hotspot", utili per lo sviluppo della rete. A contrario, viola i principi di leale collaborazione disattendere o ignorare i tentativi di questa Amministrazione di realizzare e contemperare i diversi interessi in gioco, motivo per cui potrebbe ritenersi opportuno instare per chiarimenti (diritto e prerogativa di quest'Ente ex art. 44, co. 6, d.lgs. n. 259/2003) che scongiurino il diniego (diritto e prerogativa di quest'Ente ex art. 44, co. 10, d.lgs. n. 259/2003). Un'indiscriminata azione dei Gestori sul territorio, libera da vincoli e limiti, si pone in ulteriore contrasto con l'art. 8, L.36/2001 che autorizza i Comuni all'adozione di regolamenti pianificatori che, se venisse accolta integralmente la tesi del Gestore osservante, non avrebbero sostanzialmente ragion d'essere.

Sempre nel rispetto dei diversi interessi coinvolti, si chiarisce che è sempre fatta salva la possibilità di aggiornamento della cartografia di cui al piano antenne per esigenze di copertura con l'individuazione di siti disponibili, correzione di siti sensibili o puntuale deroga *tout-court* ai criteri distanziali.

- Anche le osservazioni in merito alle prescrizioni circa l'utilizzo di soluzioni a basso impatto visivo **NON SONO ACCOGLIBILI**, in quanto l'Ente, ai sensi dell'art. 8, co. 6, L. 36/2001, è preposto alla gestione e tutela del territorio e del pregio dei luoghi, e si fa carico di governare i processi di sviluppo garantendo un ottimale utilizzo del suolo e delle risorse alla luce degli altri interessi in gioco.



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

- Le osservazioni al comma 12 NON SONO ACCOGLIBILI, in quanto con la disposizione in contestazione non viene imposto un nuovo elaborato, ma viene dettagliato e orientato il contenuto di un documento di progettazione già richiesto e obbligatorio ai sensi della normativa sovraordinata, il quale non può essere avulso e indifferente al contesto in cui si opera.

### 4) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 7 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 7 NON SONO ACCOGLIBILI.

Arricchendo tutto quanto già esposto, e che sarebbe pleonastico ribadire, si precisa che il regolamento pone una regola generale non inderogabile, raccomandando in via di principio l'utilizzo dei *migliori* apparecchi, nonché di impianti e/o soluzioni poco impattanti per la tutela del pregio e dell'impatto visivo del luogo, in ossequio al dettato legislativo che ammette l'Ente a governare lo sviluppo e la trasformazione virtuosa e positiva del territorio, anche alla luce degli innovati artt. 9 e 41 Cost.

Il Comune inoltre incoraggia e promuove uno sviluppo della rete TLC mobile non avulsa dal contesto e in sovrapposizione ad esso; coerentemente con le proprie prerogative l'Ente ci tiene a favorire l'infrastrutturazione cogliendo con essa l'occasione per ammodernare il contesto, i servizi e incrementare sicurezza e funzionalità degli stessi. In questo senso deve essere vista la disponibilità dell'Ente ad accogliere soluzioni realizzative che utilizzino supporti esistenti, aventi natura e funzione propria, o comunque che non si pongano in contrasto e/o sovrapposizione con essi. La richiesta – letta nei crismi della ragionevolezza – non è limite al buon governo del territorio, ma espressione di esso.

### 5) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 8, 9 e 10 del regolamento:

- Le osservazioni agli artt. 8, 9 e 10 NON SONO ACCOGLIBILI.



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

- In particolare, le osservazioni all'art. 8 e art. 10 NON SONO ACCOGLIBILI perché nessuna normativa osta a che l'Ente Locale approfondisca le verifiche (se) svolte dall'ARPA, esercitando così azioni di governo e monitoraggio del territorio.
  - In più, con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 9, le stesse NON SONO ACCOGLIBILI in quanto la richiesta risponde parimenti alle esigenze di governo attivo e consapevole del territorio, prerogative irrinunciabili dell'ente locale, il quale ha cura anche dei livelli di servizio presenti sul territorio, ed è interessato a sollecitare i soggetti privati chiamati ad infrastrutturarne l'area ed a monitorarne l'operato. La richiesta peraltro non lede alcun principio di semplificazione e velocizzazione atteso che l'onere interviene ad impianto già autorizzato e installato.
- 6) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 11 del regolamento.
- Le osservazioni all'art. 11 NON SONO ACCOGLIBILI. alcuna informazione riservata sarà divulgata. L'Ente non diffonderà le schede radio del gestore, bensì si doterà di schede esplicative dell'impianto con informazioni generiche (localizzazione, coordinate, tipo di ubicazione, via, gestori ospitati, nome del proprietario dell'impianto, etc.) al fine di produrre un albo (*rectius*, catasto) che agevoli l'interlocuzione e l'identificazione dei soggetti operanti sul proprio territorio, nonché il reperimento delle informazioni anche a distanza di anni. Neppure è titolato il Gestore licenziatario a sindacare l'opportunità o meno di dotarsi di strumenti volti a velocizzare, digitalizzare e riorganizzare la mole di informazioni e dati parcellizzati tra i diversi Enti od Organismi competenti in materia: nella fattispecie, infatti, parrebbe paradossale che l'Ente deputato ad autorizzare gli impianti possa essere il solo a difettare di apposito albo/catasto/elenco dettagliato degli impianti esistenti che permetta la riferibilità puntuale degli stessi, anche ai fini della riscossione crediti. A bene vedere non esiste attualmente un catasto regionale o nazionale o presso l'ARPA Regionale che sia ricognitivo unitamente degli impianti



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

esistenti, delle tecnologie ospitate e dei documenti amministrativi e civilistici prodromici alla costruzione, sicché si rende necessario dotarsi a livello locale di uno strumento di supporto gestionale onnicomprensivo che agevoli il monitoraggio, l'aggiornamento e l'istruttoria di opere esistenti o in itinere.

### 7) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 13 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 13 NON SONO ACCOGLIBILI perché non sottintende alcuna richiesta puntuale ed anche perché l'articolo già è in linea con l'attuale normativa CEE, tenendo conto perciò del nuovo disposto dell'art. 47, d.lgs. 259/2003.

### 8) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 14 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 14 NON SONO ACCOGLIBILI. La norma, infatti, si preoccupa di assicurare la sicurezza dei luoghi e prevenire fattispecie e circostanze di abbandono, incuria e/o abuso data l'altezza, la portata e la localizzazione che generalmente hanno gli impianti in argomento, i quali ben si prestano a diversificazioni d'uso. Il Comune inoltre è interessato a ripristinare i luoghi laddove interessi meritevoli e concorrenti hanno *temporaneamente* ceduto innanzi alla funzione *primaria* non più svolta dall'impianto.

### 9) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 17 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 17 NON SONO ACCOGLIBILI.

Il regolamento espressamente richiede la previa trasmissione dei piani di rete dei Gestori ai fini dell'adeguamento o della predisposizione costante degli elaborati. **La loro previa trasmissione non è condizione per l'autorizzazione.**

V'è da dire, tuttavia, che la mancata presentazione dei piani di rete non osta assolutamente all'accoglimento della domanda laddove questa importi nuovi impianti che ricadano nei siti messi a disposizione dall'Ente a valle dell'iter partecipato svolto con la presente attività di produzione amministrativa. Diversa è la questione se l'istanza prevede localizzazioni in aree



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

ultronee rispetto a quelle indicate nel piano come disponibili in esito ad un procedimento nel quale il licenziatario istante non ha partecipato. In questo caso, infatti, l'istanza non è meritevole di diniego *in re ipsa*, non essendo la comunicazione dei piani di rete condizione per l'autorizzazione, come detto, ma è altrettanto vero che la domanda non godrà di iter particolarmente celeri (anche più brevi rispetto ai tempi dell'art 44 e ss., d.lgs. 259/2003) come invece è ragionevole che accada per quelle che, a contrario, si pongono in linea con le previsioni localizzative del piano.

L'osservazione proposta, inoltre, trascura le esigenze sottese ad un adempimento largamente praticato sul territorio nazionale e che, peraltro, non è tale da aggravare in maniera sensibile l'iter autorizzativo o il processo di sviluppo della rete, anzi, ne sono il lontano preludio e sono volte ad accelerarlo più di quanto non faccia già la legge. Ebbene questo adempimento è volto a SEMPLIFICARE oltremisura l'iter autorizzativo, lungi dall'ostacolarlo, donando certezze anche di medio-lungo periodo a tutti gli attori coinvolti. Ovviamente tutti coloro che si disinteressano di partecipare al processo partecipativo non potranno contestare il contenuto degli elaborati ex post, i quali sono attuativi di apposita previsione legislativa che abilita alla pianificazione, regolamentazione e programmazione DI CONCERTO con gli attori coinvolti, onerati di parteciparvi attivamente.

- Non si possono, infine, addurre gli scopi di semplificazione per trascurare il potere di programmazione ex lege riconosciuto e far passare in secondo piano la gravità e le conseguenze del disinteresse, il quale invero lede esigenze di pari ordine rispetto a quelle di infrastrutturazione, quali quelle sottese alla tutela del pregio paesaggistico e naturalistico del territorio, al buon andamento dell'azione amministrativa, dell'ordine pubblico, ecc. Semplificare, infatti, non è sinonimo di sovraordinare.
- Le osservazioni circa l'onere di collaborare al fine di svolgere attività di indagine e ricognizione degli impianti attivi NON SONO ACCOGLIBILI perché, a dispetto di quanto inteso dal



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

portatore di interesse, non recano alcun obbligo/onere periodico e specifico a carico dei Gestori. A contrario la PA si riserva di poter richiedere, una tantum, ai Gestori, nell'ottica di una proficua e leale collaborazione, documenti sintetici ricognitivi degli impianti attivi in concomitanza con circostanze eccezionali che impongano tale attività d'indagine.

- Parimenti, debbono essere respinte tutte le osservazioni in punto di dettaglio delle informazioni richieste atteso che queste servono per meglio assecondare e pianificare lo sviluppo efficiente ed efficace della rete. In questo senso deve essere letta anche la richiesta di informare circa nuovi impianti realizzati entro 200m oltre il confine del Comune scrivente.

Con riferimento, infine, alle note circa la cartografia, si procede ad aggiornarla sulla scorta della documentazione trasmessa ove divergente rispetto alla Vs. precedente.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alle note fatte pervenire da:

**OPNET S.p.A.** (prot. n.17656 / 2023 del 25.05.2023)

si espone quanto segue.

### 10) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 3 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 3, co. 6, **NON SONO ACCOGLIBILI** in quanto ivi l'osservante non formula alcuna richiesta di modifica, addizione o correzione.

### 11) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 2, 6, 7, 8 del regolamento con riferimento alle norme applicative del criterio legislativo della co-ubicazione, alle modalità di individuazione dei siti allocativi e alle linee guida per veicolare la scelta di aree ultronee rispetto a quelle censite in piano e necessarie per garantire un'adeguata copertura.

- Innanzitutto, **NON È ACCOGLIBILE** quanto espresso in riferimento al criterio preferenziale della co-ubicazione ex **art. 6, co. 4**. Quest'Ente non impone il co-siting, bensì ribadisce un



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

concetto già espresso dal Codice delle Telecomunicazione che richiede di valutare esso stesso, ove possibile, la co-ubicazione, intesa come ubicazione su strutture (pali, tralicci, altri supporti, ecc.) già esistenti.

- Anche le osservazioni **all'art. 6, co. 5 e ss.**, NON SONO ACCOGLIBILI. Il Comune garantisce la facoltà di allocarsi altrove rispetto ai siti disponibili, ma, nell'ottica di una leale ed efficace collaborazione, nonché coerentemente con le prerogative riconosciute agli Enti Locali in punto di pianificazione e gestione del territorio, chiede di collaborare per prevenire ipotesi di ubicazione non già concertata e/o pianificata in seno alla precedente attività di redazione degli elaborati cartografici e regolamentari. Il Regolamento prescrive una serie discendente di alternative, gerarchicamente ordinate, per guidare il processo valutativo del Gestore nella selezione dei siti allocativi. Tale scala vede al vertice l'opzione della co-ubicazione (1), massimamente preferibile; a seguire i siti disponibili (2), poi le residue aree di proprietà pubbliche (3) ed infine i siti privati (4). Nella selezione dei siti privati, però, il Gestore dovrà prescegliere – ove possibile, compatibilmente con gli obiettivi di copertura e con la fattibilità tecnica, e ferme le valutazioni di cui ai **commi 4 e 5** – quelli che hanno le caratteristiche esposte al **comma 8**. Ovviamente, laddove il rafforzamento della copertura debba avvenire in aree densamente popolate/urbanizzate è gioco-forza implicito che il Gestore sia abilitato ad intervenire in esse.

L'Ente, poi, al **comma 7**, si riserva di poter richiedere di succintamente motivare la proposta in deroga al piano comunale e al proprio piano di rete (cui invero si contravviene), e ciò sia perché gli elaborati vengono previamente sottoposti ai Gestori, che hanno, pertanto, già avuto facoltà di esprimersi, inficiarli, eccepirli e contestarli; sia per concedere all'Ente stesso la possibilità di studiare, con cognizione, entro termini temporali ben precisi proposte localizzative adeguate e/o alternative; il tutto nel rispetto dei principi di leale e proficua collaborazione, degli obiettivi di copertura, delle esigenze di certezza, prevedibilità e stabilità ragionevole nell'amministrazione



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

della *res publica*, nonché di celerità e semplificazione degli iter in materia. Questo sub-procedimento non inficia i termini di legge, ma ha lo scopo di scongiurare dinieghi e permettere l'emissione di un'autorizzazione espressa con cognizione; a contrario, il ruolo dell'ente locale e la funzione autorizzativa verrebbero meno alla loro ragione ontologica.

Pertanto, l'onere di stimolare un (eventuale e mai automatico) dialogo, richiedendo di motivare una determinazione contraria al piano di rete o al presente piano antenne, è prerogativa dell'Ente, prima di esprimere un diniego, avendo cura della più recente giurisprudenza (*cf.* "TAR Roma, sent. 2591/2021").

- Le osservazioni all'art. 6, co. 6, NON SONO ACCOGLIBILI, perché il comma fa riferimento alla facoltà di PROMUOVERE, e non di IMPORRE la delocalizzazione.
- Con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 2 e all'art. 6, co. 10, ed in particolare all'individuazione di cc.dd. siti sensibili, alla natura degli stessi ed al vincolo delle distanze minime da essi, e che si attesta in 75 metri, queste NON SONO ACCOGLIBILI per i motivi già suesposti.
- Con riferimento alle osservazioni sull'art. 6, co. 12, queste NON SONO ACCOGLIBILI. In riferimento alle problematiche terminologiche si evidenzia che il presente regolamento è volto a disciplinare esclusivamente gli impianti adibiti al servizio della rete di tele-radiocomunicazione.

### 12) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 7, co. 3 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 7, co. 3, NON SONO ACCOGLIBILI perché non prescrivono alcun onere e/o obbligo adempimentale automatico in capo al Gestore, bensì tracciano un iter eventuale e comunque non preclusivo inteso alla trasmissione di informazioni circa le soluzioni arboree e/o di mitigazione adottate. In caso contrario il Gestore avrà il compito di trasmettere – PREVIA RICHIESTA eventuale e mai automatica dell'Ente – nota che motivi l'assenza di contromisure all'impatto visivo in una data area. La nota riveste una funzione informativa di dettaglio che non aggrava l'iter autorizzatorio atteso che interviene a installazione completata.



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

### 13) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 9, co. 2, del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 9, co. 2, le stesse NON SONO ACCOGLIBILI in quanto la facoltà in contestazione della cittadinanza è già attribuita ex lege operando l'ARPA nell'interesse pubblico. La norma regolamentare si pone lo scopo di razionalizzare le istanze dei cittadini, filtrarle, aggregarle e razionalizzarle, potendo anche convogliare timori e paure in incontri pubblici con finalità informativo-formative.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alle note fatte pervenire dal Gestore:

**TIM S.p.A.** (prot. n.17414 / 2023 del 24.05.2023)

si espone quanto segue.

### 14) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 2 e 6 del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse agli artt. 2 e 6, ed in particolare all'individuazione di cc.dd. siti sensibili, alla natura degli stessi ed al vincolo delle distanze minime da essi, e che si attesta in 75 metri, queste NON SONO ACCOGLIBILI per i motivi che seguono.

Rientra nella competenza dell'Ente qualificare un sito quale sensibile per assicurare il corretto e virtuoso inserimento degli impianti nel contesto territoriale, il quale è animato e rimanere vivo grazie a qualità che solo l'Ente di prossimità può conoscere, apprezzare e valorizzare. Il vincolo comunale – ammesso dalla legge, atteso che l'art. 8, co. 6, l. 36/2001 prevede che: *“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico (...)”* – si impone per proteggere i sensibili e delicati meccanismi che caratterizzano i centri urbani delle aree periferiche del Paese e concorrono, nel complesso, a conservare pregio attrattivo, decoro e qualità della vita.



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

Ciò fermo, l'individuazione di siti sensibili è eccezionale e l'Ente non ha individuato nel caso di specie una massa di siti sensibili tale da surrrettiziamente ingenerare un divieto generalizzato di installazioni.

- In merito, anche le osservazioni all'art. 6, co. 8, 9 e 10, NON SONO ACCOGLIBILI per i motivi già illustrati. In particolare, con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 6, co. 10, queste non sono accoglibili per i motivi che seguono.

Innanzitutto si richiama nuovamente l'art. 8, co. 6, l. 36/2001, il quale così recita: *“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in AREE generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”*.

Ne deriva che il comune non può per legge:

- iii. incidere sui limiti di esposizione;
- iv. escludere la localizzazione di impianti per porzioni del territorio comunale laddove tali limitazioni si riferiscano ad aree estese e “generalizzate”.

La norma importa esplicitamente e letteralmente la facoltà, dunque, di apporre limitazioni per tutelare siti “sensibili” purché esse non siano generalizzate ed estese.

Ebbene, nel caso del regolamento in discussione dette aree protette attorno ai siti sensibili sono certe, limitate, circoscritte e prevedibili, nonché tali da “assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti” mediante la presente pianificazione, e “minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

**con riferimento a siti sensibili individuati in modo SPECIFICO” e, appunto, non generalizzato.**

Inoltre, nel rammentare come il Comune debba sempre poter ammettere soluzioni ultronee, il Gestore esprime una nota che anche in questo caso è superflua alla luce del regolamento in parola, il quale all’art. 6, co. 10, ammette il vincolo distanziale nei termini della “preferibilità”, ossia previe tutte le valutazioni sul soddisfacimento altrimenti del diritto-interesse all’offerta/fruizione di un’ottimale copertura di segnale. L’art. 6, co. 11, se ciò non bastasse, prevede in continuità e coerenza che: *“L’installazione di SRB nei siti qualificati dal presente Regolamento come sensibili è da prendere in considerazione solo quando venga documentata l’impossibilità di individuare una localizzazione alternativa valida e funzionale in termini di offerta della copertura. Laddove il sito opzionato per la localizzazione è qualificato come sensibile per tutelare le bellezze paesaggistiche del territorio, è obbligo dei Gestori provvedere alla mimetizzazione dell’impianto”.*

Tutto quanto esposto implicitamente importa il riconoscimento della competenza dell’Ente locale a individuare siti *sensibili* – a ragione tecnico e scientifica e senza scadere in atti emulativi o strumentali – al fine di assolvere alle funzioni di gestione del territorio, garanzia dell’ordine pubblico e tutela del pregio dei luoghi e della qualità di vita nel suo insieme.

Con riferimento, poi, nello specifico, al criterio distanziale, deve essere respinta ogni contraria argomentazione a fondamento della tesi per la quale sussista una sua esclusione dal novero delle facoltà riservate all’ente locale. A tal proposito si richiama appropriata e risolutiva massima giurisprudenziale con la quale viene asserita la legittimità di linee guida e regolamenti per l’installazione degli impianti per la telefonia mobile dei comuni che vietino la collocazione nel centro storico e comunque ad una distanza inferiore ai 100 metri da determinati siti sensibili, e contestualmente dettino le regole per l’individuazione di siti nei quali sarebbe possibile collocare gli impianti. **La giurisprudenza afferma che, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, i comuni possono dettare regole a tutela di**



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.). I comuni non possono però imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti solo se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale. *“Possono ritenersi, quindi, legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali) purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree”* (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 183, del 21 gennaio 2015). Tutto quanto esposto implicitamente importa il riconoscimento della competenza dell'Ente locale a individuare siti *sensibili* – a ragione tecnico e scientifica e senza scadere in atti emulativi o strumentali – al fine di assolvere alle funzioni di gestione del territorio, garanzia dell'ordine pubblico e tutela del pregio dei luoghi, anche e soprattutto dal punto di vista paesaggistico, e della qualità di vita nel suo insieme.

### 15) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 6 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 6, co. 1, NON SONO ACCOGLIBILI.
- Il regolamento pone delle linee di indirizzo non vincolanti che cercano di orientare virtuosamente le scelte del Gestore, conciliandole con tutti gli interessi rilevanti in gioco. Il Comune garantisce la facoltà di allocarsi altrove rispetto ai siti pubblici e disponibili, ma, nell'ottica di una leale ed efficace collaborazione, nonché coerentemente con le prerogative riconosciute agli Enti Locali in punto di pianificazione e gestione del territorio, chiede di collaborare per prevenire ipotesi di ubicazione non già concertata e/o pianificata in seno alla precedente attività di redazione degli elaborati cartografici e regolamentari. Il Regolamento prescrive una serie discendente di alternative, gerarchicamente ordinate, per guidare il processo valutativo del Gestore nella selezione dei siti allocativi. Tale scala vede al vertice l'opzione della



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

co-ubicazione (1), massimamente preferibile; a seguire i siti disponibili (2), poi le residue aree di proprietà pubbliche (3) ed infine i siti privati (4). Nella selezione dei siti privati, però, il Gestore dovrà prescegliere – ove possibile, compatibilmente con gli obiettivi di copertura e con la fattibilità tecnica, e ferme le valutazioni di cui ai **commi 4 e 5** – quelli che hanno le caratteristiche esposte al **comma 8**. Ovviamente, laddove il rafforzamento della copertura debba avvenire in aree densamente popolate/urbanizzate è gioco-forza implicito che il Gestore sia abilitato ad intervenire in esse.

- L'Ente, poi, al **comma 7**, si riserva di poter richiedere di succintamente motivare la proposta in deroga al piano comunale e al proprio piano di rete (cui invero si contravviene), e ciò sia perché gli elaborati vengono previamente sottoposti ai Gestori, che hanno, pertanto, già avuto facoltà di esprimersi, inficiarli, eccepirli e contestarli; sia per concedere all'Ente stesso la possibilità di studiare, con cognizione, entro termini temporali ben precisi proposte localizzative adeguate e/o alternative; il tutto nel rispetto dei principi di leale e proficua collaborazione, degli obiettivi di copertura, delle esigenze di certezza, prevedibilità e stabilità ragionevole nell'amministrazione della *res publica*, nonché di celerità e semplificazione degli iter in materia. Questo sub-procedimento non inficia i termini di legge, ma ha lo scopo di scongiurare dinieghi e permettere l'emissione di un'autorizzazione espressa con cognizione; a contrario, il ruolo dell'ente locale e la funzione autorizzativa verrebbero meno alla loro ragione ontologica.

Pertanto, l'onere di stimolare un (eventuale e mai automatico) dialogo, richiedendo di motivare una determinazione contraria al piano di rete o al presente piano antenne, è prerogativa dell'Ente, prima di esprimere un diniego, avendo cura della più recente giurisprudenza (*cf.* "TAR Roma, sent. 2591/2021").

### 16) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 7, co. 4 del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 7, le stesse NON SONO ACCOGLIBILI.

L'articolo non prescrive alcun onere e/o obbligo automatico e propedeutico all'autorizzazione



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

in capo al Gestore, bensì delinea un adempimento eventuale e successivo, e comunque non preclusivo, teso alla trasmissione di informazioni circa le soluzioni arboree e/o di mitigazione d'impatto utilizzate. Laddove il Gestore non abbia adottato alcunché, l'Ente si riserva di poter avanzare la richiesta di invio di apposita nota che motivi la mancata adozione di contromisure all'impatto visivo in una data area. La nota riveste una funzione informativa che non aggrava l'iter autorizzatorio, atteso che interviene a installazione completata, ma può fondare la base per successivi dialoghi e trattative per addolcire l'inserimento nel contesto.

### 17) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 8 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 8 NON SONO ACCOGLIBILI perché non recano alcuna istanza specifica. Con la previsione contestata il Comune si riserva di poter inserire clausole che abilitino a richiedere il versamento di canoni di sub-locazione nei contratti da stipularsi coi Gestori conduttori o concessionari.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alle note fatte pervenire dal Gestore:

**ILIAD Italia S.p.A.** (prot. n.17419 / 2023 del 24.05.2023)

si espone quanto segue.

### 18) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 2 e 6 del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse agli artt. 2 e 6, ed in particolare all'individuazione di cc.dd. siti sensibili, alla natura degli stessi ed al vincolo delle distanze minime da essi, e che si attesta in 75 metri, queste NON SONO ACCOGLIBILI per i medesimi motivi sopra esposti.

### 19) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 6, co. 11, e art. 7 del regolamento.

- Le osservazioni sull'art. 6, co 11 e art. 7 NON SONO ACCOGLIBILI.



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

Le accortezze richieste prescindono dalla insistenza di vincoli paesaggistico-ambientali e sono volte alla tutela del territorio nel complesso, dell'impatto visivo e della qualità e del pregio dei luoghi di per sé stessi. Anzi, l'articolo inerisce proprio tutta quella serie di circostanze nelle quali l'installazione avviene fuori da aree vincolate, ma pur sempre significative per il valore che rivestono dal punto di vista sociale, economico, turistico, paesaggistico locale, etc. Aspetti rilevanti alla luce di una corretta, ragionevole, ordinata e funzionalizzata azione di pianificazione territoriale di prossimità per uno sviluppo armonico e virtuoso dell'area.

- Neppure è vero che tali prescrizioni debbano per forza essere formulate in seno all'atto autorizzativo, dovendo il Gestore, sulla scorta già solo della presente disposizione, adottare – nei limiti della ragionevolezza e valutate le peculiarità della circostanza ed il valore dell'ambiente – ogni accorgimento utile per l'inserimento discreto degli impianti nel contesto naturalistico ed urbano.

### 20) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 9 del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 9, le stesse **NON SONO ACCOGLIBILI** in quanto la richiesta risponde ad esigenze di governo attivo e consapevole del territorio, prerogative irrinunciabili dell'ente locale, il quale ha cura anche dei livelli di servizio presenti sul territorio, ed è interessato a sollecitare i soggetti privati chiamati ad infrastrutturarne l'area ed a monitorarne l'operato. La richiesta peraltro non lede alcun principio di semplificazione e velocizzazione atteso che l'onere interviene ad impianto già autorizzato e installato.

### 21) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 12 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 12 **NON SONO ACCOGLIBILI** perché, a dispetto di quanto inteso dal portatore di interesse, non recano alcun obbligo/onere periodico e specifico a carico dei Gestori. A contrario la PA si riserva di poter chiedere, una tantum, ai Gestori, nell'ottica di una



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

proficua e leale collaborazione, documenti sintetici ricognitivi degli impianti attivi in concomitanza con circostanze eccezionali che impongano tale attività d'indagine.

22) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 15 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 12 NON SONO ACCOGLIBILI perché la norma è meramente ricognitiva del disposto di cui alla L. n. 36/2001, art. 15, co. 4.

23) Si informa infine che il sito ILIAD denominato rm00060\_028 FIANO ROMANO ZI, sito in Via Dell'agricoltura Snc è riportato all'interno della mappatura impianti telecomunicazione pubblicata sul sito del Comune di Fiano Romano.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alle note fatte pervenire dal Gestore:

**VODAFONE Italia S.p.A.** (prot. n.17724 / 2023 del 26.05.2023)

si espone quanto segue.

24) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 1 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 1 NON SONO ACCOGLIBILI.

L'Ente con il presente regolamento non addivene ad esercitare competenze di tipo radio protezionistico volte direttamente alla tutela della salute, bensì esercita i propri poteri codificati all'art. 8, L. 36/2001 in punto di governo del territorio.

Le disposizioni non sono giammai il frutto dell'esercizio di funzioni in ambito sanitario/radio-protezionistico, ma di mera pianificazione attiva e consapevole dello sviluppo urbano e dei servizi ivi insistenti, per la tutela ultima dei cittadini e della qualità della vita. Pertanto laddove sono poste delle limitazioni queste sono:

- 1- Abilitate dalla legge;
- 2- Precise e contestualizzate;



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

- 3- Derogabili sussistendone i presupposti;
- 4- Atte a tutelare siti reputati “sensibili” dall’Ente all’emissione (entro ogni misura), laddove è lasciata all’Ente stesso libera facoltà di individuarli, fermo il rispetto delle necessità funzionali dell’infrastruttura.

Le norme inerenti i profili contestati sono, come sopra accennato, meramente attuative della normativa generale sovraordinata, che si intende sempre richiamare e rammentare e che non viene ad essere derogata. A tal proposito si rammenta che la finalità-presupposto contestata è perseguibile dall’Ente per espressa previsione di legge: l’art. 8, co. 6, l. 36/2001, così recita: *“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in AREE generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”*.

### 25) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 2 e 6 del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse agli artt. 2 e 6, si comunica che queste NON SONO ACCOGLIBILI poiché non recano alcuna istanza specifica e puntuale, ma si presentano anche come inutilmente pleonastiche e tautologiche atteso che lo spirito del presente regolamento è proprio quello espresso con la giurisprudenza richiamata dal portatore di interesse, con la quale sicuramente si pone in linea.
- Oltre a richiamare quanto esposto ut supra, si evidenzia come quest’Amministrazione abbia provveduto a dare seguito pedissequamente al disposto dell’art. 8, co. 6, l. 36/2001, che lo abilita a “adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e MINIMIZZARE L’ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE A CAMPI



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

ELETTROMAGNETICI". Nel far ciò il Comune evita di incorrere nei divieti posti dall'articolo citato, ed infatti:

- Individua siti disponibili di concerto con i Gestori, invitati ad pronunciarsi in questa sede sulle previsioni del Piano allegato, e sulla scorta dei loro piani di rete;
- Individua siti sensibili puntuali e circoscritti;
- Non vieta localizzazioni ultronee rispetto a quelle preferibili indicate nel Piano ove imposto da esigenze di copertura e previa acquisizione dei titoli necessari;
- Promuove la co-ubicazione, in linea con il dettato legislativo;
- Istituisce procedure chiare per aggiornare periodicamente gli elaborati al fine di assecondare le esigenze di cittadini e Gestori.

Non sono dunque previsti **divieti** apodittici circa le ubicazioni delle stazioni, ma, anzi, si organizza il processo di sviluppo delle reti secondo schemi chiari, prevedibili, flessibili e ragionevoli, senza dispersione di risorse economiche, temporali e umane.

26) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 17 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 17 NON SONO ACCOGLIBILI.

Il regolamento espressamente richiede la previa trasmissione dei piani di rete dei Gestori ai fini dell'adeguamento o della predisposizione costante degli elaborati. **La loro previa trasmissione non è condizione per l'autorizzazione.**

V'è da dire, tuttavia, che la mancata presentazione dei piani di rete non osta assolutamente all'accoglimento della domanda laddove questa importi nuovi impianti **che però ricadano nei siti preferibili messi a disposizione dall'Ente a valle dell'iter partecipato svolto con la presente attività di produzione amministrativa od in quella novativa periodica.**

Diversa è la questione se l'istanza prevede localizzazioni in aree ultronee rispetto a quelle ***preferibili*** perché:



## SETTORE II

Servizio Urbanistica e Ambiente

- a) diverse dalle **aree di ricerca** indicate nel proprio ultimo **piano di rete**, consegnato nei tempi di cui al regolamento, rispetto al quale si pone in evoluzione o antitesi, e non prese in considerazione dal Piano;
- b) non previamente anticipate con apposito piano di rete e pertanto perché sono assenti nel Piano corrispondenti siti indicati come disponibili in esito ad un procedimento nel quale il licenziatario istante non ha partecipato.

In questo caso, infatti, l'istanza non è meritevole di diniego *in re ipsa*, non essendo la comunicazione dei piani di rete condizione per l'autorizzazione, come detto, ma è altrettanto vero che la domanda non godrà di iter particolarmente celeri (ossia più brevi rispetto ai tempi dell'art 44 e ss., d.lgs. 259/2003) come invece è ragionevole che accada per quelle che, a contrario, si pongono in linea con le previsioni localizzative del piano.

L'osservazione proposta, inoltre, trascura le esigenze sottese ad un adempimento largamente praticato sul territorio nazionale e che, peraltro, non è tale da aggravare in maniera sensibile l'iter autorizzativo o il processo di sviluppo della rete, anzi, ne sono il lontano preludio e sono volte ad accelerarlo più di quanto non faccia già la legge. Ebbene questo adempimento è volto a SEMPLIFICARE oltremisura l'iter autorizzativo, lungi dall'ostacolarlo, donando certezze anche di medio-lungo periodo a tutti gli attori coinvolti. Ovviamente tutti coloro che si disinteressano di partecipare al processo partecipativo non potranno contestare il contenuto degli elaborati ex post, i quali sono attuativi di apposita previsione legislativa che abilita alla pianificazione, regolamentazione e programmazione DI CONCERTO con gli attori coinvolti, onerati di parteciparvi attivamente.

Non si possono addurre gli scopi di semplificazione per trascurare il potere di programmazione ex lege riconosciuto e far passare in secondo piano la gravità e le conseguenze del disinteresse, il quale invero lede esigenze di pari ordine rispetto a quelle di infrastrutturazione, quali quelle



**SETTORE II**

Servizio Urbanistica e Ambiente

sottese alla tutela del pregio paesaggistico e naturalistico del territorio, al buon andamento dell'azione amministrativa, dell'ordine pubblico, ecc. Semplificare, infatti, non è sinonimo di sovraordinare.

\*\*\*\*\*

Il Comune resta a disposizione per inviti a futuri confronti, assegnando al pubblico un termine di ulteriori sette (7) giorni per eventuali repliche alle suesposte controdeduzioni, riservandosi altresì di convocare, allo scadere di tale ulteriore termine, uno o più tavoli tecnici per l'audizione – congiunta o asincrona – dei portatori di interesse.

Distinti saluti.

*Fiano Romano, 05/06/2023*

Il consulente  
**Avv. Gabriele De Luca**

Il Dirigente del Settore II Tecnico  
**Ing. Giancarlo Curcio**

Il Presidente del CdA  
**Alessandro Broccatelli**  
Leganet S.r.l.